



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA DEI LAVORATORI NEGLI ELENCHI TENUTI E GESTITI DALL'AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED IL LORO AVVIAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione e modalità di iscrizione negli elenchi

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (successivamente denominata "Agenzia") dei *"lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali"*. Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi di cui al primo comma, è necessario presentare la seguente documentazione:

- a) Domanda di inserimento negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia;
- b) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del luogo di residenza, del domicilio, di eventuale indirizzo pecmail, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o mobile, di qualifica, mansione ed inquadramento alla data di licenziamento;
- c) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, etc);
- d) Fotocopia tessera sanitaria recante il codice fiscale;
- e) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 in ordine alla insussistenza di carichi penali pendenti o, in caso contrario, autodichiarazione recante la indicazione dei carichi penali pendenti;
- f) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa al casellario giudiziale con la indicazione delle eventuali condanne subite;
- g) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ai titoli di studio conseguiti oltre alle esperienze lavorative ed alle abilitazioni possedute;
- h) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali disabilità accertate;
- i) Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativi ai carichi familiari;
- j) Fotocopia della lettera di licenziamento;
- k) Dichiarazione di numero di Iban relativo al conto corrente bancario e/o postale, con indicazione dei soggetti abilitati a compiere operazioni sullo stesso;
- l) Autorizzazione al trattamento dei dati personali;

m) Dichiarazione di disponibilità ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito del porto di Taranto e dichiarazione di disponibilità ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia.

I tempi e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione sono stati specificati nell'Avviso pubblicato in data 20/10/2017.

Art.2 Iscrizione del lavoratore negli elenchi tenuti dall'Agenzia e sospensione dello stesso

I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nell'impossibilità di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, potranno delegare all'uopo un soggetto munito di delega.

I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nella oggettiva impossibilità di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per ragioni riconnesse all'applicazione di provvedimenti limitativi della libertà personale, potranno delegare all'uopo il proprio legale munito di procura speciale.

La documentazione di cui all'art. 1 potrà essere prodotta ai sensi e secondo le modalità del comma 1 e del comma 2 del presente articolo, con esclusione delle dichiarazioni di al punto m) del precedente articolo 1 che dovranno essere presentate personalmente. In assenza di tali dichiarazioni l'Agenzia provvederà alla mera iscrizione del lavoratore negli elenchi senza alcun riconoscimento della indennità di mancato avviamento fin tanto che lo stesso non presenti personalmente la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Taranto e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale.

La formale iscrizione negli elenchi del lavoratore si perfezionerà al momento della produzione personale della dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Taranto e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale.

Dalla formale iscrizione, decorrerà la corresponsione della indennità di mancato avviamento, l'avviamento del lavoratore tanto alle prestazioni che saranno richieste dagli operatori portuali quanto alle iniziative formative dell'Agenzia.

I lavoratori iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia che verranno attinti da misure limitative della libertà personale per provvedimenti della Autorità Giudiziaria, dovranno, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile.

A tal proposito, i suddetti lavoratori verranno sospesi dalla iscrizione negli elenchi, come parimenti verrà sospesa la relativa indennità di mancato avviamento, per la oggettiva impossibilità di garantire la propria disponibilità all'avviamento fin tanto che persista la causa di oggettiva indisponibilità. Per i lavoratori iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia, che verranno attinti da misure limitative della libertà personale per provvedimenti della Autorità Giudiziaria di cui l'Agenzia abbia comunque notizia in assenza di comunicazione nei modi sopra descritti, si provvederà parimenti alla sospensione della iscrizione con contestuale informazione al lavoratore ai recapiti dichiarati, ed egualmente alla sospensione dell'avviamento del lavoratore tanto alle prestazioni che saranno richieste dagli operatori portuali quanto alle iniziative formative dell'Agenzia, nonché della indennità di mancato avviamento per oggettiva impossibilità di garantire la disponibilità da parte del lavoratore.

In tale ultima ipotesi, il lavoratore iscritto agli elenchi e sospeso d'ufficio con comunicazione effettuata allo stesso da parte dell'Agenzia presso il domicilio indicato, dovrà, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile. In assenza di tale riscontro nei termini anzidetti, l'Agenzia procederà alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi.

All'esito della revoca et similia delle superiori misure limitative della libertà, il lavoratore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria disponibilità ad essere avviato al lavoro, allegando documentazione a comprova del venir meno delle misure limitative della libertà personale.

L'Agenzia, previa verifica della documentazione prodotta dal lavoratore, procederà a revocare la sospensione della iscrizione dagli elenchi con comunicazione al lavoratore, il quale verrà considerato nuovamente disponibile ed avrà diritto al riconoscimento della indennità di mancato avviamento a decorrere dalla data di invio della revoca da parte dell'Agenzia.

Art. 3 Diritti e doveri del lavoratore

Il lavoratore iscritto negli elenchi ha l'obbligo di accettare l'impiego proposto anche in caso di profilo professionale diverso da quello rivestito nella precedente attività lavorativa in assenza di fabbisogni relativi a detto precedente profilo ovvero qualora non sia stato ritenuto idoneo nel profilo corrispondente o equivalente al precedente profilo secondo la procedura prevista dall'art. 6 del *"Piano di chiamata e avviamento al lavoro nel Porto di Taranto"*.

Il lavoratore ha, altresì, l'obbligo di aderire, iscriversi e partecipare regolarmente ai corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi dall'Agenzia. Sono esentati da detto obbligo i lavoratori che documentino l'indisponibilità nel periodo di svolgimento del corso a causa di un regolare contratto di lavoro preesistente.

Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha diritto all'indennità per mancato avviamento per ogni giornata di disponibilità al lavoro nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ne consegue che la mancata disponibilità determinerà la non corresponsione della indennità di mancato avviamento.

Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha l'obbligo di comunicare preventivamente la propria indisponibilità indicando le relative giornate e provvedendo, all'esito, a comunicare nuovamente la decorrenza della propria disponibilità.

Saranno considerate giustificative della mancata preventiva comunicazione di disponibilità, comportando comunque la non corresponsione della indennità di mancato avviamento, la malattia del lavoratore iscritto negli elenchi o di un suo familiare convivente, l'assistenza del lavoratore iscritto negli elenchi ad un familiare disabile, l'infortunio del lavoratore iscritto negli elenchi ed ogni altra causa di oggettiva e comprovata impossibilità a garantire la chiesta disponibilità. Nei casi precitati la comunicazione di indisponibilità dovrà essere corredata da documentazione a comprova dello stato di indisponibilità ed essere trasmessa tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla data d'inizio di detta indisponibilità.

La precitata disciplina si applica anche per la partecipazione ai corsi di formazione.

Considerando che il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione dell'Agenzia al lavoratore iscritto nei propri elenchi, quest'ultimo è tenuto ad assicurare la propria presenza presso il citato domicilio nonché a comunicare alla Agenzia, entro 5 giorni, ogni variazione del medesimo e del numero di telefono o di indirizzo di posta elettronica.

Le comunicazioni e gli avvisi relativi alle convocazioni collettive dei lavoratori saranno pubblicati preventivamente sul sito ufficiale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e sul sito dell'Agenzia (www.tarantoportworkersagency.eu) al fine di assolvere gli obblighi di pubblicità e di garantire la massima diffusione. Detti avvisi saranno trasmessi, altresì, all'indirizzo di posta elettronica all'uopo indicato dai lavoratori medesimi.

Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha l'obbligo di presentarsi alle convocazioni dell'Agenzia. La mancata presentazione alle convocazioni determinerà la non corresponsione della indennità di mancato avviamento dalla data della convocazione fino alla data di decorrenza della nuova disponibilità. Tale disposizione si applica anche alle convocazioni per la sottoscrizione degli SR41 per le quali il lavoratore sarà considerato indisponibile fino alla sottoscrizione degli stessi. Ciò fermo restando le disposizioni di cui al presente ed al successivo articolo 4.

Art. 4 Cancellazione del lavoratore dagli elenchi tenuti dall'Agenzia

La permanenza del lavoratore negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia è coincidente con la durata prevista dalla norma di operatività della Agenzia.

Il lavoratore viene cancellato dagli elenchi dell'Agenzia, nei seguenti casi:

- A. in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato;
- B. in caso di mancata accettazione dell'impiego proposto;
- C. rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione di riqualificazione professionale promossi dalla Agenzia;
- D. mancata presentazione alle convocazioni, da parte della Agenzia, senza giustificato motivo;
- E. condanna definitiva passata in giudicato comportante la reclusione definitiva;
- F. dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/00;
- G. mancata comunicazione delle variazioni relative alla residenza ed al domicilio in violazione dell'art. 3 ultimo comma del presente regolamento;
- H. mancata comunicazione di indisponibilità nei termini di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- I. mancata comunicazione, in caso di sospensione d'ufficio della iscrizione agli elenchi, della indisponibilità ai sensi dell'art. 2.

Le procedure intese alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo verranno svolte nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dalla disciplina di settore.

Il lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato che non superi il periodo di prova viene reinscritto in elenco al massimo per due volte.

Se il lavoratore, in seguito a visita medica presso l'utilizzatore, viene giudicato non idoneo a svolgere il lavoro per il quale è stato avviato, viene reinscritto in elenco.

Durante il periodo di iscrizione negli elenchi, un rapporto di lavoro a tempo determinato sia esso part o full-time oppure un'assunzione tempo indeterminato part-time che sia stata comunicata nei tempi previsti dalla legge all'INPS ed alla Agenzia comporta l'erogazione dell'indennità di mancato avviamento per un numero di giornate mensili pari a massimo 26 al netto delle giornate in cui vi sia stata prestazione lavorativa (sia in forma autonoma che in forma subordinata) espletata fino a 6 h giornaliere. Qualora il beneficiario dovesse prestare attività lavorativa per più di 6 ore giornaliere, il periodo eccedente verrà detratto dal totale settimanale delle ore integrabili.

Art. 5 Avviamento al lavoro

Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di selezione e avviamento al lavoro da parte di una impresa proponente l'impiego si rimanda alle norme previste nel *"Piano di chiamata e avviamento al lavoro nel Porto di Taranto"* emanato dall'Agenzia e pubblicato nel sito ufficiale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e nel sito della Agenzia medesima (www.tarantoportworkersagency.eu).

Tutte le imprese operanti in ambito portuale che siano obbligate o intendano assumere personale iscritto negli elenchi dell'Agenzia di cui al presente Regolamento dovranno attenersi alle procedure previste nel suindicato *"Piano di chiamata e avviamento al lavoro nel Porto di Taranto"*.

Nel caso in cui le imprese richiedano una professionalità non disponibile tra gli iscritti negli elenchi, l'Agenzia individua il percorso formativo atto a consentire la riqualificazione dei lavoratori individuati dalle imprese richiedenti in relazione alle esigenze evidenziate dalle stesse. In tal caso il lavoratore selezionato ha l'obbligo di accettare la riconversione professionale proposta pena la cancellazione di cui all'art. 4.

Eventuali comportamenti non rispettosi di tali procedure saranno valutati ai fini dell'applicazione di provvedimenti sanzionatori in relazione agli atti autorizzativi o concessori rilasciati dall'Ente.

Art. 6 Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla disciplina vigente, a tutta la regolamentazione in vigore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nonché alle ipotesi ulteriori che saranno puntualmente disciplinate dal piano di avviamento e di chiamata.



FLORIANA
GALLUCCI
20.10.2026
12:42:41
GMT+02:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.